



COMUNE DI SCALENGHE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060 - Telef. 011.98.61.721 - Fax 011.98.61.882
e-mail: scalenghe@reteunitaria.piemonte.it

REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE

Regolamento redatto da:

arch. Michele Darò

*abilitato all'Attività di tecnico competente in acustica ambientale con
determinazione dirigenziale n. 449 del 5/11/2002 Regione Piemonte,
ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447.*

Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 5784

Mi.Da 

Studio di architettura e progettazione acustica

via Porro n.1, 10064 Pinerolo (TO), Italy
tel. (+39) 338 - 44.07.666
fax (+39) 0121 - 71.966
e-mail michele.daro@tiscali.it
P.IVA 08257940018

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 COMPETENZE DEI COMUNI	4
ART. 4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	4
ART. 5 PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	7
ART. 6 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	7
TITOLO II EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE	9
ART. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE	9
ART. 8 FASCE DI PERTINENZA E LIMITI DI RUMORE PER INFRASTRUTTURE STRADALI	9
ART. 9 RUMOROSITÀ DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE	9
ART. 10 REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI, PARCHEGGI, ATTIVITÀ CHE INDUCONO VARIAZIONE DEL TRAFFICO LOCALE	9
ART. 11 ZONE DI PARTICOLARE TUTELA ACUSTICA	10
TITOLO III DISCOTECHES, SALE DA BALLO, STRUTTURE DI VARIA NATURA DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	11
ART. 12 DEFINIZIONI	11
ART. 13 RIFERIMENTI NORMATIVI	11
ART. 14 AUTORIZZAZIONI	11
ART. 15 ORARI ED ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI	12
ART. 16 ESERCIZI PUBBLICI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREVALENTE	12
ART. 17 SISTEMI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI RUMORE	12
ART. 18 CONTROLLI E VERIFICHE	13
TITOLO IV INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DALLE ATTIVITÀ RUMOROSE	14
PARTE 1 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	14
ART. 19 DEFINIZIONI	14
ART. 20 OPERE SOGGETTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	14
ART. 21 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	15
ART. 22 MONITORAGGIO DEI CANTIERI E POST OPERAM	15
ART. 23 CONTROLLI	15
ART. 24 SANZIONI	16

PARTE 2 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	17
ART. 25 DEFINIZIONI	17
ART. 26 OPERE SOGGETTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	17
ART. 27 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	17
ART. 28 MONITORAGGIO DEI CANTIERI E POST OPERAM	18
ART. 29 CONTROLLI	18
ART. 30 SANZIONI	19
TITOLO V ATTIVITA' RUMOROSE DI NATURA VARIA	20
ART. 31 CAMPO DI APPLICAZIONE	20
ART. 32 SIRENE E SEGNALI ACUSTICI IN AMBIENTE INDUSTRIALE	20
ART. 33 SEGNALI ACUSTICI DI ALLARME	20
ART. 34 CAMPANE	21
ART. 35 PUBBLICITÀ FONICA, UTILIZZO DI MEGAFONI ED ALTOPARLANTI	21
ART. 36 IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA SU AUTOVEICOLI	21
ART. 37 AVVISATORI ACUSTICI SU AUTOVEICOLI	21
ART. 38 CANNONCINI ANTISTORNO E SIMILARI	21
ART. 39 FUOCHI D'ARTIFICIO	22
ART. 40 ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO	22
ART. 41 RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA STRADE	22
ART. 42 MERCATI, FIERE, MERCATO DI SCAMBIO E BARATTO	23
ART. 43 SANZIONI	23
TITOLO VI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGHI PUBBLICI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO	24
ART. 44 DEFINIZIONI	24
ART. 45 AUTORIZZAZIONI	25
ART. 46 DOCUMENTAZIONE	25
ART. 47 AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	25
ART. 48 LIMITE MASSIMO DI IMMISSIONE SONORA	26
ART. 49 ORARI	26
ART. 50 SANZIONI	26
TITOLO VII CANTIERI EDILI, STRADALI, E ASSIMILABILI	27
ART. 51 DEFINIZIONI	27
ART. 52 AUTORIZZAZIONI	27
ART. 53 DOCUMENTAZIONE	28
ART. 54 IMPIANTI E ATTREZZATURE	28
ART. 55 LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	28
ART. 56 ORARI	29
ART. 57 LAVORI IN EMERGENZA	29

ART. 58 SANZIONI	29
TITOLO VIII ATTIVITA' ALL'APERTO (AGRICOLE E SIMILARI)	30
ART. 59 DEFINIZIONI	30
ART. 60 AUTORIZZAZIONI	30
ART. 61 DOCUMENTAZIONE	30
ART. 62 IMPIANTI E ATTREZZATURE	31
ART. 63 LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	31
ART. 64 ORARI	31
ART. 65 LAVORI IN EMERGENZA	32
ART. 66 SANZIONI	32
TITOLO IX SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	33
ART. 67 ACCERTAMENTI	33
ART. 68 MISURAZIONI E CONTROLLI	33
ART. 69 SANZIONI	33
ALLEGATO 1 (CANTIERI EDILI)	
ALLEGATO 2 (CANTIERI STRADALI)	
ALLEGATO 3 (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO	
ALLEGATO 4 (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI) COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO	
ALLEGATO 5 (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO	
ALLEGATO 6 ATTIVITA' ALL'APERTO (AGRICOLE E SIMILARI) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE STAGIONALE	

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Campo di Applicazione

Il presente “Regolamento Recante Norme e Disposizioni Comunali in Materia di Acustica e di Inquinamento da Rumore”, strumento d’attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento da rumore, completando e specificando quanto riportato nel Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e successive emanazioni, e della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

Art. 2

Definizioni

I termini utili alla disciplina della materia, utilizzati nel seguito, sono definiti dalla Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e dai suoi relativi Decreti Attuativi.

Art. 3

Competenze dei Comuni

Le competenze in materia demandate all'Amministrazione Comunale sono quelle definite dall'art. 6 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e dall'art. 5 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

Art. 4

Classificazione Acustica e Limiti di Rumore

Il Comune di Scalenghe (TO) ha precedentemente approvato, ai sensi della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000, il Piano di Zonizzazione Acustica con Delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 20.01.2004.

Il piano di zonizzazione acustica suddivide il territorio di pertinenza del Comune in zone acusticamente omogenee: a tali zone sono assegnati i valori limite di emissione, i valori assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e di qualità definiti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, riportati nelle seguenti tabelle riassuntive:

Valori Limite di Emissione (*) - [Leq misurato in dB(A)]

<i>CLASSE ACUSTICA</i>		<i>Periodo di riferimento</i>	
		<i>Diurno (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-6.00)</i>
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

(*) - Valore Limite di Emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, isolata da altre sorgenti concorsuali alla definizione del clima della zona, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori Limite di Immissione ()** - [Leq misurato in dB(A)]

<i>CLASSE ACUSTICA</i>		<i>Periodo di riferimento</i>	
		<i>Diurno (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-6.00)</i>
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

(**) - Valore Limite di Immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori Limite Differenziali di Immissione (*) - [Δ Leq misurato in dB]**

<i>Periodo di riferimento</i>	
<i>Diurno (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-6.00)</i>
5	3

(***) - Valori Limite Differenziali di Immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive), ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), sono i seguenti:

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe acustica VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno - se il rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori Limite di Qualità - [Leq misurato in dB(A)]

<i>CLASSE ACUSTICA</i>		<i>Periodo di riferimento</i>	
		<i>Diurno (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-6.00)</i>
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di Attenzione - [L_{eq} misurato in dB(A)]

Il valori di attenzione riferiti al tempo a lungo termine sono:

- a) se riferiti a un'ora, sono pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo seguente.

Art. 5

Piani Comunali di Risanamento Acustico

I piani Comunali di risanamento acustico sono previsti all'art. 7 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, ed all'art. 13 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000. Devono essere adottati dal Comune, entro 12 mesi, in caso emergano accostamenti di area critici nel Piano di Zonizzazione Acustica, nel caso di superamento dei valori di attenzione, o nel caso si vogliano raggiungere i "valori di qualità".

I piani Comunali di risanamento acustico, redatti sotto la responsabilità di un Tecnico Acustico Competente, sono finalizzati al raggiungimento in tempi certi della bonifica acustica delle situazioni critiche ed alla corretta definizione della competenza e delle tempistiche della bonifica stessa.

Art. 6

Piani di Risanamento Acustico delle Imprese

I piani di risanamento acustico delle imprese sono contemplati all'art. 7 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, ed all'art. 14 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

I titolari di imprese produttive, sia di beni sia di servizi, che provocano rumore, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica, devono provvedere alla verifica di compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite di area stabiliti nel Piano di Zonizzazione: in caso di superamento dei limiti, provvedono alla bonifica acustica di adeguamento oppure producono, entro lo stesso termine, apposito piano di risanamento. Sono esclusi da tale obbligo i siti d'impresa con le caratteristiche espresse al comma 1 del già citato art. 14 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

Le modalità di redazione dei piani, gli organismi di valutazione di congruità degli stessi, i controlli, le modalità sanzionatorie, sono indicati all'art. 14 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

TITOLO II

EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Art. 7

Campo di Applicazione

Per quanto riguarda la disciplina, il contenimento, il controllo e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare, le specifiche competenze del Comune trovano espressione in altri strumenti urbanistici, quali il Piano Urbano del Traffico (PUT), se adottato, il Piano di Zonizzazione Acustica, i Piani di Risanamento Acustico Comunali.

Il presente Regolamento non disciplina pertanto la specifica materia.

Art. 8

Fasce di Pertinenza e Limiti di Rumore per Infrastrutture Stradali

Il D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, entrato in vigore il 16/06/2004, in applicazione dell'art. 11 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, definisce le fasce di pertinenza per le varie tipologie di infrastrutture stradali, all'interno delle quali sono vigenti specifici limiti di rumore in deroga a quelli previsti per le varie aree dal Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune, e sancisce le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, esistenti ed in progetto, secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 9

Rumorosità dei Veicoli in Circolazione

Il rumore emesso dai veicoli, sia d'uso civile, sia d'uso agricolo o industriale, su gomma o su cingoli, deve essere conforme al/ai valore/i indicati sulla scheda di marchiatura CE forniti per l'omologazione del veicolo, eventualmente riportati sulla carta di circolazione.

La disciplina inerente la manutenzione e le modalità d'uso dei veicoli a motore è definita dal D.Lgs n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", ed i controlli sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale. Le sanzioni applicate in caso di irregolarità sono previste dal "Nuovo Codice della Strada".

Art. 10

Realizzazione di Nuove Infrastrutture Stradali, Parcheggi, Attività che Inducono Variazione del Traffico Locale

Sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le realizzazioni di nuove opere e l'avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale tale da modificare il clima acustico dell'area interessata, quali le nuove infrastrutture stradali, i parcheggi, l'avviamento di attività commerciali, terziarie, ricreative, produttive, di servizio.

Art. 11

Zone di Particolare Tutela Acustica

Sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modifiche della viabilità interna delle aree di maggior tutela acustica, classificate nel Piano di Zonizzazione Acustica come Classe I, in particolar modo in prossimità dei ricettori sensibili particolarmente tutelati (scuole, ospedali, case di cura,...).

TITOLO III
DISCOTECHES, SALE DA BALLO, STRUTTURE DI VARIA NATURA
DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

Art. 12
Definizioni

Il presente Titolo disciplina le attività di spettacolo, di ballo, di intrattenimento, di incontro, di sport, tali da apportare rilevanti variazioni al clima acustico delle zone di ubicazione, specie in orario notturno, esercitati in forma continuativa, o in forma non continuativa per periodi di durata superiore ai 20 (venti) giorni durante l'anno solare.

Art. 13
Riferimenti Normativi

I livelli sonori raggiunti all'interno dell'area accessibile al pubblico devono essere attestati da apposita documentazione, prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite, da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico, pari a 102 dB(A) di livello SPL, misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$).

Art. 14
Autorizzazioni

Le domande di provvedimenti autorizzativi per le strutture adibite all'uso di cui al presente Titolo deve contenere un'idonea documentazione di Studio d'Impatto Acustico (S.I.A.) predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati nella D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004, compilata e firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale inserito in uno degli appositi elenchi regionali, come sancito dall'art. 2, commi 6), 7) e 8) della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di trasferimento di attività già autorizzate, o di nuova autorizzazione di esercizio, non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di provvedimenti autorizzativi per opere edili, la documentazione del S.I.A. dovrà essere allegata alla comunicazione di trasferimento o alla domanda di autorizzazione.

Il rilascio di provvedimenti autorizzativi è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo.

La realizzazione degli interventi atti al contenimento nei limiti di legge dei livelli sonori previsti nel S.I.A., e le eventuali prescrizioni, sono condizioni vincolanti per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Il proprietario dell'immobile deve allegare la certificazione di collaudo degli interventi previsti nel S.I.A., e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo, alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380 2001 s.m.i.

Art. 15

Orari ed Attività dei Pubblici Esercizi

Agli esercizi pubblici è consentito l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora e l'effettuazione di spettacoli di intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 4:00 in assenza di lamenti ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi da 1 a 3 mesi, a seconda del tipo di attività, al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamenti.

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario potranno essere rilasciate dal Sindaco dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

Art. 16

Esercizi Pubblici con Attività Musicale Prevalente

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2:00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di idonee opere di insonorizzazione, a mezzo di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica.

Art. 17

Sistemi di Controllo delle Emissioni di Rumore

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22:00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura ed il collaudo di tale dispositivo dovranno essere certificati da un tecnico competente in acustica.

Art. 18
Controlli e Verifiche

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni nel caso di accertati superamenti dei limiti di legge e/o di fondate lamentele.

Il successivo rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'accertamento degli interventi tecnici adottati, idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

TITOLO IV

INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DALLE ATTIVITA' RUMOROSE

PARTE 1 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 19

Definizioni

L'impatto acustico è così definito nell'art. 2, comma b) della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000: "... *per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni*".

Gli effetti sonori generati da specifiche opere o attività in progetto che andranno ad inserirsi in un contesto territoriale esistente devono essere previsti e verificati attraverso una valutazione previsionale di impatto acustico.

Art. 20

Opere Soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

L'art. 8, comma 2) della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, sancisce che venga predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere seguenti:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento); qualora rientrino in classe I, anche per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

In aggiunta l'art. 8, comma 4) della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 prevede che "*Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.*"

Art. 21

Presentazione della Documentazione Tecnica

La documentazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata al Comune. La documentazione, redatta secondo le disposizioni indicate nella D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004, deve essere compilata e firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale inserito in uno degli appositi elenchi regionali, come sancito dall'art. 2, commi 6), 7) e 8) della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

La documentazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata contestualmente alla Domanda di Sportello Unico, richiesta di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività per la nuova realizzazione, modifica o ampliamento delle opere, impianti e infrastrutture di cui all'articolo precedente.

In caso di varianti a progetti già approvati comportanti modificazioni tali da variare le condizioni iniziali sottoposte a valutazione di impatto acustico, deve essere presentata al Comune opportuna documentazione integrativa.

Il Comune, qualora non sia dotato di tecnici specializzati nella materia per la valutazione delle documentazione previsionale di impatto acustico, può avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA Piemonte o di professionisti di fiducia abilitati alla pratica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Art. 22

Monitoraggio dei cantieri e post operam

E' facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento attività di monitoraggio acustico in corso di realizzazione delle opere e/o ad opere ultimate ed a regime operativo. Tali attività di monitoraggio, a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle attività, dovranno essere proposte dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale incaricato e concordate con i tecnici del Comune.

Art. 23

Controlli

Il Comune, avvalendosi se ritenuto necessario di competenze esterne, verifica i dati previsionali indicati nella valutazione di impatto acustico, i presupposti e le modalità di simulazione che hanno portato alle valutazioni, e si pronuncia sul benessere, sulla concessione, o sull'approvazione delle varianti per la realizzazione delle opere oggetto di studio.

Qualora dalla valutazione previsionale di impatto acustico emerga il mancato rispetto dei limiti acustici della classe della zona di intervento, al fine di ottenere il rilascio del benessere o della concessione, la relazione di valutazione di impatto acustico stessa deve indicare le soluzioni e le specifiche opere finalizzate al contenimento delle emissioni e delle immissioni sonore dell'opera in progetto.

Il Comune, avvalendosi se ritenuto necessario di competenze esterne, verifica anche i dati fonometrici e le relazioni delle campagne di monitoraggio eventualmente richieste.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire misurazioni fonometriche finalizzate al controllo ed alla verifica delle emissioni sonore e delle immissioni sonore presso i ricettori valutate all'interno delle relazioni di valutazione di impatto acustico e/o nei report dei monitoraggi eventualmente attivati.

Art. 24
Sanzioni

In caso di accertato mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio definito al Titolo IX, visto l'art. 10 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e l'art. 17 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

PARTE 2 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 25

Definizioni

Il clima acustico è così definito dall'art. 2, comma e) della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000: "*... per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche*".

La valutazione previsionale di clima acustico è finalizzata alla stima, in fase di progetto, delle condizioni sonore che si potranno verificare su determinati ricettori, in particolar modo quelli sensibili, successivamente all'inserimento in un contesto acustico e territoriale già esistente.

Art. 26

Opere Soggette a Valutazione Previsionale di Clima Acustico

L'art. 8, comma 3) della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, sancisce l'obbligo di produrre una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dal progetto di realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a valutazione previsionale di impatto acustico, di cui al precedente art. 20.

Art. 27

Presentazione della Documentazione Tecnica

La documentazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata al Comune. La documentazione, redatta secondo le disposizioni indicate nel D.G.R. n° 46-14762 del 14 febbraio 2005 "Criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico", di cui all'art. 3, comma 3), lettera d) della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000, deve essere compilata e firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale inserito in uno degli appositi elenchi regionali, come sancito dall'art. 2, commi 6), 7) e 8), art. 3, comma 1), lettera b) della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

La documentazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata contestualmente alla Domanda di Sportello Unico, richiesta di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività per la nuova realizzazione, modifica o ampliamento delle opere, impianti e infrastrutture di cui all'articolo precedente.

In caso di varianti a progetti già approvati comportanti modificazioni tali da variare le condizioni iniziali sottoposte a valutazione di clima acustico, deve essere presentata al Comune opportuna documentazione integrativa.

Il Comune, qualora non sia dotato di tecnici specializzati nella materia per la valutazione delle documentazione previsionale di clima acustico, può avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA Piemonte o di professionisti di fiducia abilitati alla pratica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Art. 28

Monitoraggio dei Cantieri e Post Operam

E' facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento attività di monitoraggio acustico in corso di realizzazione delle opere e/o ad opere ultimate ed a regime operativo. Tali attività di monitoraggio, a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle attività, dovranno essere proposte dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale incaricato e concordate con i tecnici del Comune.

Art. 29

Controlli

Il Comune, avvalendosi di eventuali competenze esterne, verifica i dati previsionali indicati nella valutazione di clima acustico, i presupposti e le eventuali modalità di simulazione che hanno portato alle valutazioni, e si pronuncia sul benessere, sulla concessione, o sull'approvazione delle varianti per la realizzazione delle opere oggetto di studio.

Qualora dalla valutazione previsionale di clima acustico emerga l'incongruenza delle condizioni acustiche preesistenti con quelle successive alla realizzazione delle opere in progetto, al fine di ottenere il rilascio del benessere o della concessione, dovrà essere fornita idonea documentazione integrativa indicante le soluzioni e le specifiche opere finalizzate al contenimento delle emissioni, ed in caso si evidenzi il mancato rispetto dei limiti acustici di classe vigenti per la zona di intervento, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

Il Comune, avvalendosi se ritenuto necessario di competenze esterne, verifica i dati fonometrici e le relazioni delle campagne di monitoraggio eventualmente richieste in precedenza.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire misurazioni fonometriche di controllo e di verifica delle emissioni sonore e delle immissioni sonore presso i ricettori stimate all'interno delle relazioni di valutazione di clima acustico e/o nei report dei monitoraggi eventualmente attivati.

Art. 30
Sanzioni

In caso di accertato mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio definito al Titolo IX, visto l'art. 10 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e l'art. 17 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

TITOLO V

ATTIVITA' RUMOROSE DI NATURA VARIA

Art. 31

Campo di Applicazione

In questa sezione del regolamento d'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica vengono prese in considerazione, in modo non esaustivo, altre sorgenti di rumore ed attività potenzialmente fonte di disturbo, che, seppure in maniera occasionale, comportano livelli di immissione di rumore talvolta considerevoli e tali da arrecare un fastidio superiore a quello delle sorgenti più diffuse analizzate in precedenza.

Art. 32

Sirene e Segnali Acustici in Ambiente Industriale

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate, è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

I sistemi acustici di segnalazione di intrusione, di pericolo, o di altra natura devono avere un numero di cicli di attivazione non superiore a tre, di durata di massimo 5 minuti consecutivi per ciclo con intervallo di pausa di massimo 2 minuti. Il livello di emissione degli allarmi acustici deve essere tarato in considerazione del raggio di azione utile, della frequenza di funzionamento, e del numero presunto di attivazioni.

E' concessa deroga ai precedenti commi in caso di utilizzo di sirene per questioni di pubblica sicurezza e di emergenza, sia fisse sia installate sui mezzi autorizzati.

Al fine della verifica di compatibilità del rumore immesso dalle attività considerate nel presente articolo, non vengono considerati i limiti differenziali.

Art. 33

Segnali Acustici di Allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 metri, e deve cessare definitivamente entro 15 minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente; congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale sorge il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.

Art. 34
Campane

Il livello sonoro generato dalle campane, sia per scandire il tempo, sia nella tradizione locale, non deve superare il limite di immissione sonora fissato in 70 dB(A), sia in periodo diurno, sia in periodo notturno.

Art. 35
Pubblicità Fonica, Utilizzo di Megafoni ed Altoparlanti

La pubblicità fonica di qualsiasi natura e l'utilizzo di megafoni ed altoparlanti (sorgenti fisse, mobili o installate su veicoli) per manifestazioni politiche, sindacali, religiose o di altra natura, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

La pubblicità fonica è consentita, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

E' concessa deroga ai precedenti commi in caso di utilizzo dei sistemi di amplificazione della voce, fissi, mobili o montati su veicoli, per ragioni di sicurezza e di protezione civile.

Al fine della verifica di compatibilità del rumore immesso dalle attività considerate nel presente articolo, non vengono considerati i limiti differenziali.

Art. 36
Impianti di Diffusione Sonora su Autoveicoli

L'utilizzo di impianti audio installati su autoveicoli, sia fermi sia in movimento, non deve pregiudicare il clima della zona e non deve essere tale da arrecare disturbo.

In prossimità dei ricettori sensibili in particolare, durante gli orari di attività degli stessi, non devono essere percepibili dall'esterno gli impianti audio installati sugli autoveicoli.

Art. 37
Avvisatori Acustici su Autoveicoli

L'utilizzo degli avvisatori acustici installati sugli autoveicoli, sia fermi sia in movimento, deve essere limitato alle situazioni di emergenza e non deve essere tale da arrecare disturbo.

In prossimità dei ricettori sensibili in particolare, durante gli orari di attività degli stessi, è fatto divieto di utilizzo degli avvisatori acustici.

Art. 38
Cannoncini Antistorno e Similari

L'utilizzo dei cannoncini antistorno è consentito esclusivamente al di fuori delle perimetrazioni definite dal P.R.G.C., ed in orario compreso tra le 7:30 e le 21:00. Le esplosioni (rumore a carattere impulsivo) possono avere una frequenza massima di 15 per ora.

Art. 39

Fuochi d'Artificio

I fuochi d'artificio sono considerati e disciplinati nel presente Regolamento come "attività rumorose a carattere temporaneo". Si rimanda pertanto al Titolo VI.

Art. 40

Attrezzature da Giardinaggio

L'utilizzo di attrezzature rumorose per le operazioni di manutenzione delle aree verdi, sia pubbliche sia private, è consentito tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

La frequenza delle operazioni di manutenzione delle aree verdi deve essere tale da non pregiudicare la qualità della vita della zona.

Le attrezzature da giardinaggio devono avere caratteristiche tecniche e manutentive tali da minimizzare il rumore emesso.

Il limite di immissione sonora per tali attività è fissato in 70 dB(A).

Nel caso le attività di manutenzione delle aree verdi, sia pubbliche sia private, siano prossime a dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, ...), devono essere svolte in maniera tale da minimizzare il disturbo negli orari di esercizio delle attività tutelate, concentrando le operazioni più gravose da un punto di vista acustico al di fuori di tali orari.

Il limite di immissione presso i ricettori sensibili negli orari di attività è pari a 65 dB(A).

Al fine della verifica di compatibilità del rumore immesso dalle attività considerate nel presente articolo, non vengono considerati i limiti differenziali.

Art. 41

Raccolta Rifiuti e Pulizia Strade

La raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade devono essere effettuate dalle aziende preposte al servizio nei giorni feriali, in orario diurno (tra le 6:00 e le 22:00).

Il limite di immissione sonora per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade è fissato in 70 dB(A).

Le attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade in prossimità di ricettori sensibili (scuole, ospedali, ...), devono essere svolte in maniera tale da minimizzare il disturbo negli orari di esercizio delle attività tutelate, concentrando le operazioni più gravose da un punto di vista acustico al di fuori di tali orari.

Il limite di immissione presso i ricettori sensibili negli orari di attività è pari a 65 dB(A).

Al fine della verifica di compatibilità del rumore immesso dalle attività considerate nel presente articolo, non vengono considerati i limiti differenziali.

Art. 42

Mercati, Fiere, Mercato di Scambio e Baratto

Il mercato settimanale, regolamentato da apposita normativa, si svolge nella mattina del lunedì: in questo giorno è consentito, nelle aree appositamente individuate, il montaggio/smontaggio dei banchi di vendita, l'attivazione di attrezzature rumorose, quali generatori, macchine frigorifere, ... e lo svolgimento di attività rumorose in orario compreso tra le 7:00 e le 13:00.

Nelle occasioni di speciali mercati, quali il mercato della fiera o il mercato di scambio e baratto (mercato delle "Pulci"), l'orario consentito per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma è esteso dalle ore 6:00 alle ore 18:30.

Art. 43

Sanzioni

In caso di accertato mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio definito al Titolo IX, visto l'art. 10 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e l'art. 17 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

TITOLO VI

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGHI PUBBLICI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Art. 44

Definizioni

Lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico è regolamentato dall'art. 9 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000, che recita: “... le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'art. 3, comma 3), lettera b), e da quanto stabilito dal presente regolamento”.

Il presente Titolo VI norma dal punto di vista acustico le deroghe per lo svolgimento delle attività, delle manifestazioni temporanee e degli spettacoli, tali da portare variazioni al clima acustico delle zone di ubicazione, esercitati, anche in forma non continuativa, per periodi di durata inferiore ai 20 (venti) giorni durante l'anno solare.

Le attività, le manifestazioni temporanee e gli spettacoli interessati dal presente Titolo VI sono i seguenti:

- a) attività sportive promosse e gestite in via straordinaria da enti, associazioni, gruppi, privati, con svolgimento in aree definite o in strutture dedicate, pubbliche o private;
- b) attività di spettacolo e pubblico trattenimento (concerti, serate musicali, serate di ballo, discoteche all'aperto, cinema e video proiezioni all'aperto,...) esercitate occasionalmente in aree pubbliche o private, attrezzate all'uopo, previa autorizzazione della pubblica autorità;
- c) attività di spettacolo e pubblico trattenimento (concerti, serate musicali, serate di ballo, discoteche all'aperto, cinema e video proiezioni all'aperto,...) esercitate in via straordinaria presso pubblici esercizi dotati di licenza, a sussidio della normale attività svolta, gestite e promosse da privati, enti, associazioni, gruppi;
- d) manifestazioni politiche, sindacali, religiose e di varia natura;
- e) mercati e fiere non ubicati in specifiche aree designate;

Art. 45

Autorizzazioni

Nel caso in cui i responsabili delle attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico ritengano di non superare i limiti acustici di zona o se le attività siano da ubicarsi nelle aree appositamente destinate ad accogliere Manifestazioni Temporanee, definite nel Piano di Zonizzazione Acustica, ritengano di non superare i limiti indicati all'art. 48, devono dare comunicazione al Sindaco del verificarsi della manifestazione in oggetto, con modello di cui all'Allegato 4, preferibilmente 10 giorni prima della data di inizio dell'evento oggetto di segnalazione, precisando le condizioni tecniche, localizzative ed impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti di zona o di quelli indicati all'art. 48 ed il mancato rispetto degli orari di cui all'art. 49, deve essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga con il modello riportato all'Allegato 5 per effettuare attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico. Tale richiesta deve essere effettuata dal soggetto proponente almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'evento oggetto di deroga.

Art. 46

Documentazione

Il Comune predispose, all'atto di adozione del presente regolamento, appositi moduli (vedere Allegati 4 e 5) per la presentazione delle domande, con o senza deroga, di cui all'art. 45.

Art. 47

Aree Destinate a Manifestazioni Temporanee

Le attività elencate in modo non esaustivo all'art. 44 devono essere esercitate di preferenza nelle aree appositamente individuate e localizzate nel Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune, secondo i criteri definiti dalle "Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio" approvate dalla Regione Piemonte con il D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2002, e devono essere autorizzate con deroga in caso di superamento dei limiti definiti all'art. 48, o dei limiti di zona previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica se fuori dalle apposite aree.

Le attività elencate in modo non esaustivo all'art. 44 possono anche essere localizzate ed autorizzate dal Comune, in via straordinaria, in aree diverse da quelle individuate all'interno del Piano di Zonizzazione Acustica adottato.

Art. 48

Limite massimo di Immissione Sonora

Nel perimetro delle zone appositamente individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica per lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai precedenti articoli, il limite massimo di immissione sonora derogabile è pari a 70 dB(A), misurato su un periodo di tempo rappresentativo del rumore generato dall'attività oggetto di indagine, non inferiore a 10 minuti. I limiti si considerano misurati in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Nelle aree autorizzate per lo svolgimento delle attività, spettacoli e manifestazioni temporanee non vengono considerati i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Il Comune ha la facoltà di fissare, a seconda del luogo in cui si svolge l'attività temporanea e della relativa classificazione acustica della zona, limiti diversi. Se l'area di ubicazione della manifestazione oggetto di autorizzazione è prossima a dei ricettori particolarmente sensibili (ospedali, scuole, ...), i limiti di zona non sono derogabili negli orari di esercizio delle attività tutelate.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel Titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello SPL misurato con costante Slow (LAS_{max}) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LA_{eq,1m}).

Art. 49

Orari

L'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento delle attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 8: alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 00:30.

Art. 50

Sanzioni

In caso di accertato mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio definito al Titolo IX, visto l'art. 10 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e l'art. 17 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

TITOLO VII

CANTIERI EDILI, STRADALI, E ASSIMILABILI

Art. 51

Definizioni

Lo svolgimento delle attività di cantiere generanti disturbo da rumore è regolamentato dall'art. 9 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000, che recita: *“I cantieri, ..., che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'art. 3, comma 3), lettera b), e da quanto stabilito dal presente regolamento”*.

Il presente Titolo VII norma dal punto di vista acustico le deroghe per lo svolgimento delle attività di cantiere edili, stradali, e assimilabili, tali da portare sensibili variazioni al clima acustico delle zone di ubicazione, esercitati, anche in forma non continuativa, indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

Art. 52

Autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di zona, definiti nel Piano di Zonizzazione Acustica, o dei limiti sanciti all'art. 55, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. I limiti di livello sonoro da rispettarsi nell'esecuzione dei lavori saranno richiamati nei relativi provvedimenti autorizzativi (Allegati 1 e 2), e faranno riferimento all'art. 55 del presente regolamento.

E' ammesso l'uso di macchine da cantiere rumorose, impiegate per attività edili, per tempi, anche non continuativi, non superiori a 3 ore senza presentazione della richiesta di autorizzazione, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 56 e se non operanti in aree particolarmente tutelate, inserite in Classe 1 nel Piano di Zonizzazione Acustica.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga che le operazioni connesse alle lavorazioni di cantiere possano superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modulo presente all'Allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti e misure di contenimento del rumore relativamente all'attivazione di macchine ed all'esecuzione dei lavori rumorosi.

La richiesta di deroga deve essere effettuata dal soggetto proponente 10 giorni prima della data di comunicazione di inizio dei lavori.

Art. 53

Documentazione

Il Comune predispose, all'atto di adozione del presente regolamento, appositi moduli (Allegato 3) per la presentazione delle domande di deroga di cui all'art. 52.

Art. 54

Impianti e Attrezzature

Le macchine e gli impianti, sia fissi che mobili, operanti nelle aree di cantiere, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione, e dotati di apposita certificazione. Dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n° 262 del 4 settembre 2002, dal D.Lgs n° 137 del 27 gennaio 1992 e dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 8 maggio 2000 in merito all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature da utilizzare all'aperto.

I segnali e gli avvisatori acustici di manovra e di pericolo potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di diversa tipologia, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche.

Le operazioni non contemplate dalla normativa vigente, come le operazioni effettuate a mano con l'ausilio di utensili ed attrezzature semplici, dovranno essere effettuate adottando tutti gli accorgimenti tecnici ed i comportamenti di buon senso tali da rendere meno rumorose le attività.

Art. 55

Limiti di Immissione Sonora

In prossimità delle zone nelle quali si svolgono le attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, il limite massimo di immissione sonora è pari a 70 dB(A), misurato su un periodo di tempo rappresentativo del rumore generato dall'attività oggetto di indagine, non inferiore a 10 minuti, misurabile presso i ricettori o ad un metro dalla facciata degli edifici più prossimi all'area di cantiere.

I limiti massimi di immissione in caso di concessione di deroghe verranno stabiliti dal Comune di volta in volta in base alle specifiche caratteristiche ed all'ubicazione del cantiere.

Il Comune ha la facoltà di fissare, a seconda del luogo in cui si svolge l'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili e della relativa classificazione acustica della zona, limiti diversi.

Se l'area di ubicazione del cantiere oggetto di deroga è prossima a dei ricettori sensibili (ospedali, scuole, ...), i limiti di zona sono derogabili negli orari di esercizio delle attività tutelate solo in casi specifici, valutabili di volta in volta.

Per i cantieri concernenti opere di ristrutturazione di interni il limite massimo è pari a 65 dB(A), misurato all'interno dei locali adiacenti più disturbati.

Per il rumore immesso dalle attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili autorizzate non vengono considerati i limiti differenziali e le eventuali altre penalizzazioni attribuibili a componenti tonali o impulsive presenti nel rumore emesso.

Art. 56 **Orari**

E' consentita l'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili con attivazione di macchinari ed esecuzione di lavori rumorosi superanti i limiti di zona dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Nei cantieri stradali ed assimilabili, qualora si ravvisi l'urgenza, per ragioni di sicurezza e di ingombro del suolo pubblico, di chiudere scavi o togliere rapidamente macchinari dalla strada, è concesso lavorare anche durante la pausa del pranzo, dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Al di fuori degli orari e dei giorni indicati al precedente comma l'esecuzione di operazioni e l'attivazione di macchinari generanti rumore in cantieri edili, stradali e assimilabili non può superare i limiti di zona fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

Nel caso le attività di cantiere oggetto di deroga siano operanti in prossimità di ricettori sensibili (scuole, ospedali, ...), il cronoprogramma e la relativa conduzione del cantiere dovranno essere fatti in maniera tale da minimizzare il disturbo negli orari di esercizio delle attività tutelate, concentrando le attività più gravose da un punto di vista acustico in orari da valutare e concordare con il Comune.

Art. 57 **Lavori in Emergenza**

E' concessa deroga ai limiti massimi di rumore, agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento nei cantieri edili, stradali o assimilabili da attivarsi in caso di:

- a) ripristino dell'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità;
- b) salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- c) pericolo immediato per l'ambiente e il territorio.

Art. 58 **Sanzioni**

In caso di accertato mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio definito al Titolo IX, visto l'art. 10 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e l'art. 17 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

TITOLO VIII

ATTIVITA' ALL'APERTO (AGRICOLE E SIMILARI)

Art. 59

Definizioni

Lo svolgimento delle attività all'aperto generanti disturbo da rumore è regolamentato dall'art. 9 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000, che recita: “... *le attività all'aperto ..., che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'art. 3, comma 3), lettera b), e da quanto stabilito dal presente regolamento*”.

Il presente Titolo VIII norma dal punto di vista acustico le deroghe per lo svolgimento delle attività all'aperto, tipo quelle agricole ed assimilabili, tali da portare variazioni al clima acustico delle zone di ubicazione, esercitati in modo stagionale e temporaneo, anche in forma non continuativa, indipendentemente dalla loro durata.

Art. 60

Autorizzazioni

Nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti di zona definiti nel Piano di Zonizzazione Acustica e/o il mancato rispetto degli orari di normale attività, di cui all'art. 64, deve essere rivolta al Sindaco richiesta di autorizzazione in deroga per effettuare attività all'aperto (Allegato 6). Tale richiesta deve essere effettuata dal soggetto proponente preferibilmente 10 giorni prima dell'inizio delle attività oggetto di deroga.

Nel caso in cui i soggetti titolari delle attività agricole all'aperto generanti rumore ritengano di non superare i limiti acustici di zona, definiti nel Piano di Zonizzazione Acustica, non è necessario presentare documentazione specifica.

Art. 61

Documentazione

Il Comune predisponde, all'atto di adozione del presente regolamento, appositi moduli per la presentazione delle domande di deroga di cui all'art. 60.

Art. 62

Impianti e Attrezzature

Le macchine operatrici e gli impianti, sia fissi che mobili, operanti nelle aree agricole o all'interno delle aziende agricole, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione, e dotati di apposita certificazione. Dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n° 262 del 4 settembre 2002, dal D.Lgs n° 137 del 27 gennaio 1992 e dalla Direttiva CEE/CEE/CE n° 14 del 8 maggio 2000 in merito all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature da utilizzare all'aperto.

Art. 63

Limiti di Immissione Sonora

In prossimità delle zone nelle quali si svolgono le attività all'aperto, il limite massimo di immissione sonora è pari a 70 dB(A), sia in periodo diurno, sia in periodo notturno, misurato su un periodo di tempo rappresentativo del rumore generato dall'attività oggetto di indagine, non inferiore a 10 minuti, misurabile presso i ricettori o ad un metro dalla facciata degli edifici più prossimi alla sorgente.

Il Comune ha la facoltà di fissare, a seconda del luogo in cui si svolge l'attività, limiti diversi.

Se l'area di ubicazione dell'attività all'aperto oggetto di deroga è prossima a dei ricettori sensibili (ospedali, scuole, ...), i limiti di zona sono derogabili negli orari di esercizio delle attività tutelate solo in casi specifici, valutabili di volta in volta.

Per il rumore immesso dalle attività all'aperto autorizzate non vengono considerati i limiti differenziali.

Art. 64

Orari

E' consentita l'attività agricola all'aperto con attivazione di macchinari ed esecuzione di lavori rumorosi superanti i limiti di zona dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Al di fuori degli orari e dei giorni indicati al precedente comma ed in caso di superamento dei limiti l'esecuzione di operazioni e l'attivazione di macchinari generanti rumore può essere autorizzata in deroga a seguito di precise motivazioni valutabili di volta in volta dagli uffici preposti.

Nel caso le attività all'aperto oggetto di deroga siano operanti in prossimità di ricettori sensibili (scuole, ospedali, ...), dovranno essere svolte in maniera tale da minimizzare il disturbo negli orari di esercizio delle attività tutelate, concentrando le attività più gravose da un punto di vista acustico in orari da valutare e concordare con il Comune.

Art. 65

Lavori in Emergenza

E' concessa deroga ai limiti massimi di rumore, agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente titolo in caso di pericolo immediato per la popolazione, per l'ambiente e il territorio.

Art. 66

Sanzioni

In caso di accertato mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio definito al Titolo IX, visto l'art. 10 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e l'art. 17 della Legge Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000.

TITOLO IX

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto, e la rispondenza dei medesimi alle disposizioni di legge, potranno essere accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 1 marzo 1991, Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 e seguenti decreti attuativi), i responsabili del disturbo, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

Art. 68

Misurazioni e Controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata degli edifici si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale, ed alla sezione provinciale dell'A.R.P.A. (Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, art. 14); qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 15 giorni dalla richiesta di intervento, o qualora se ne ravvisi l'opportunità, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti abilitati all'attività di tecnico competente in acustica ambientale di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per le opportune verifiche saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

Art. 69

Sanzioni

L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni (Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, art. 10):

- **INOTTEMPERANZA DEI PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO:** *“Non ottemperava al provvedimento che disponeva misure di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ed in particolare*”
Sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 10.000,00

- SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE OD IMMISSIONE SONORA:
“Superava i limiti di emissione sonora stabiliti con D.P.C.M. 14/11/1997 relativi al valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora in prossimità della sorgente stessa”; ovvero “Superava il valore massimo di rumore stabilito con D.P.C.M. 14/11/1997 che può essere immesso da una o più sorgenti nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”.
Sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 5.000,00
- VIOLAZIONE REGOLAMENTI SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO:
“Violava l’art. del <<REGOLAMENTO RECANTE NORME E DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ACUSTICA E DI INQUINAMENTO DA RUMORE>> in quanto”.
Sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 10.000,00.

Per le strutture di cui al Titolo III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all’interno ed all’esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d’esercizio fino all’avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le attività di cui al Titolo VI, VII, VIII e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall’art. 650 del C.P. per l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’autorità sanitaria per ragioni di igiene.

**ALLEGATO 1
(CANTIERI EDILI)**

Testo da inserire nei provvedimenti autorizzativi

... L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona e/o dei limiti per le zone – limitrofe e non – che possono essere interessate da emissioni sonore, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti indicati all'art. 55 del Regolamento Recante Norme e Disposizioni Comunali in Materia di Acustica e di Inquinamento da Rumore. ...

* * *

**ALLEGATO 2
(CANTIERI STRADALI)**

Testo da inserire nei provvedimenti autorizzativi per lavori sul suolo pubblico in generale ed in sede stradale in particolare

... L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei limiti di zona e/o dei limiti per le zone – limitrofe e non – che possono essere interessate da emissioni sonore, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7:30 alle ore 20:00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7:30 alle ore 20:00 durante la vigenza dell'ora legale, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 55 del Regolamento Recante Norme e Disposizioni Comunali in Materia di Acustica e di Inquinamento da Rumore. ...**

* * *

**ALLEGATO 3
(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DL COMUNE DI
SCALENGHE

Il sottoscritto _____ in qualità di:

legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ (Cognome e Nome) del

ditta ente _____

Con sede legale in _____ (comune, Via, num.civico, tel. Fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Recante Norme e Disposizioni Comunali in Materia di Acustica e di Inquinamento da Rumore, l'autorizzazione per l'attività a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore: ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livelli sonori previsti presso i ricettore sensibili ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

**ALLEGATO 4
(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E
ASSIMILABILI)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SCALENGHE

Il sottoscritto _____ in qualità di:

legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ (Cognome e Nome) del

comitato organizzatore ditta ente _____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

Con sede legale in _____ (comune, Via, num.civico, tel. Fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____

in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in

senza previsione di superamento dei limiti previsti per l'area dal Piano di Zonizzazione Acustica.

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

**ALLEGATO 5
(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E
ASSIMILABILI)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SCALENGHE

Il sottoscritto _____ in qualità di:

legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ (Cognome e Nome) del

comitato organizzatore ditta ente _____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

Con sede legale in _____ (comune, Via, num.civico, tel. Fax)

C H I E D E

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Recante Norme e Disposizioni Comunali in Materia di Acustica e di Inquinamento da Rumore, l'autorizzazione per l'attività a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 6
ATTIVITA' ALL'APERTO (AGRICOLE E SIMILARI)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE STAGIONALE

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SCALENGHE

Il sottoscritto _____ in qualità di:

legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ (Cognome e Nome) del

ditta ente _____ (azienda agricola, consorzio irriguo, ente, ditta ,...)

Con sede legale in _____ (comune, Via, num.civico, tel. Fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Recante Norme e Disposizioni Comunali in Materia di Acustica e di Inquinamento da Rumore, l'autorizzazione per l'attività a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____